

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Modifica dell'articolo 842 del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. — È da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni il problema di una adeguata regolamentazione dell'attività venatoria in Italia.

Come è noto, il 16 gennaio 1987 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due proposte di *referendum* in materia di caccia: la prima per scarsa chiarezza del quesito referendario; la seconda perchè investiva l'intero articolo 842 del codice civile, e quindi, riguardando tale articolo la materia della caccia e della pesca, potenzialmente idonea a creare equivoci in sede di voto.

Il 18 gennaio 1988 la medesima Corte ha invece dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* abrogativo sui soli primi due

commi dell'articolo 842, relativi al solo esercizio della caccia.

Senza entrare nel merito delle richiamate decisioni della Consulta, ci pare giunto il momento di affrontare almeno la problematica dell'articolo 842 del codice civile, che disciplina un aspetto importante del rapporto tra il territorio e la caccia.

Tale articolo prevede nei primi due commi che il proprietario di un fondo non possa impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, purchè con valida licenza, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge, o vi siano colture suscettibili di danno.

La regolamentazione non risulta equa.

Invero non si vede perchè sul diritto del proprietario del fondo di disporre libera-

mente del proprio terreno, debba prevalere l'interesse del cacciatore a muoversi senza vincoli sul territorio. Libertà assoluta di movimento che non è concessa a nessun altro cittadino. E si tenga anche conto che disporre liberamente di un fondo significa poterne fruire in piena sicurezza e libertà (di certo non facilitate dal passaggio di cacciatori) e con concreta garanzia per le colture (non ottenibili nei fatti, per il rischio di abusi da parte di cacciatori nel valutare la presenza di colture suscettibili di danno, e per la concreta difficoltà del risarcimento dei danni e del perseguimento degli abusi stessi). A ciò si aggiunge l'interesse della collettività per la protezione della fauna e la tutela della proprietà agricola.

È giusto quindi perequare il diritto del proprietario del fondo e quello del cacciatore. Ciò vuol dire consentire al propieta-

rio di poter vietare la caccia sul proprio territorio, con una semplice manifestazione di volontà, a prescindere da paletti, recinzioni, colture delicate o altro; e nel contempo impedire che il proprietario possa sul proprio terreno vietare la caccia, ma consentirla per sé o per altri, eventualmente dietro pagamento: questo per non creare «riserve», per escludere la monetizzazione dell'uso del territorio, per evitare discriminazioni. In buona sostanza, o un certo territorio viene dal proprietario assoggettato alla caccia, nei termini di legge, o viene preservato, ma per tutti.

Tale regolamentazione risponde a ragioni di equità, e tempera gli interessi e i principi in gioco per uno degli aspetti del problema caccia: un primo passo verso una soluzione organica e soddisfacente per tutti i soggetti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 842 del codice civile).

1. L'articolo 842 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 842. - (*Caccia e pesca*). - Il proprietario o conduttore di un fondo può vietare l'ingresso per l'esercizio della caccia sul proprio terreno mediante l'apposizione di tabelle, non soggette a oneri fiscali, con la scritta "Proprietà privata, divieto di caccia", poste intorno al perimetro del fondo a distanza non inferiore a metri 100 l'una dall'altra.

Il divieto preclude l'esercizio della caccia a chiunque, ivi compresi il proprietario, il conduttore, i loro familiari e i terzi ammessi al fondo.

Chiunque viola il divieto, ivi compresi il proprietario, il conduttore, i loro familiari e i terzi ammessi al fondo, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, fatta salva l'applicazione delle leggi sulla caccia e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Ove il divieto sia violato dal proprietario, dal conduttore, dai loro familiari o da terzi ammessi al fondo, il divieto medesimo decade e non può essere ripristinato per il periodo di due anni dal momento della contestazione dell'addebito. In tal caso il proprietario non può opporsi per il medesimo periodo all'ingresso per l'esercizio della caccia sul proprio terreno, nel rispetto delle norme di legge, e contemporaneamente è obbligato, a suo carico, al ritiro dei cartelli di divieto.

Qualora fossero presenti sul fondo, in numero esuberante, capi di selvaggina stanziale che potrebbero recare danno alle colture agricole, su richiesta del conduttore o proprietario del fondo l'amministrazione

provinciale provvede, tramite sue guardie ittico-venatorie, alla cattura e successiva liberazione, in località idonea, dei capi in soprannumero.

Il proprietario di un fondo o il conduttore può comunque sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dalla competente autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo ».